



Dipartimenti Territoriali e Centri di Ricerca

***Il titolo IV capo II del D.Lgs.
81/2008: norme per la
prevenzione degli infortuni
sul lavoro nelle costruzioni
e nei lavori in quota***

Paolo GIACOBBO SCAVO
14/11/2008

LAVORI IN QUOTA

I PRINCIPI



- 1 Posti di lavoro adeguatamente protetti contro le cadute dall'alto.**
- 2 Scelta prioritaria di misure di protezione collettiva.**
- 3 Utilizzo di DPI anticaduta.**

- **ART. 35 Obblighi del datore di lavoro (D.Lgs 626/94)**
 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed **idonee** ai fini della sicurezza e della salute.

- **Art. 112 Idoneità delle opere provvisorie (D.Lgs 81/2008)**
 1. Le opere provvisorie devono essere allestite con buon materiale ed **a regola d'arte**, proporzionate ed **idonee allo scopo**; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.

Idoneo e a regola d'arte

La "norma" è una **specifica tecnica** approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria e che appartenga a una di queste categorie:

- norma internazionale [**ISO**]
- norma europea [**EN**]
- norma nazionale [**UNI**]

(Direttiva 98/34/CE del 22 Giugno 1998)

Le Norme sono consensuali e volontarie

**Non esiste una direttiva prodotta
sulle opere provvisionali**

**REGOLAMENTO (CE) N. 764/2008 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 9 luglio 2008**

**che stabilisce procedure relative all'applicazione di
determinate regole tecniche nazionali a prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che
abroga la decisione n. 3052/95/CE**

**(La decisione n. 3052/95/CE prevede una procedura di notifica
semplice mediante la quale gli Stati membri notificano alla
Commissione le misure nazionali che derogano dal principio di
libera circolazione delle merci.)**


Normative tecniche di settore

- UNI EN 12811-1 Attrezzature provvisorie di lavoro - Parte 1: Ponteggi-requisiti, prestazionali e progettazione generale
- UNI EN 12811-2 Attrezzature provvisorie di lavoro - Parte 2: informazioni sui materiali
- UNI EN 12811-3 Attrezzature provvisorie di lavoro - Parte 3: prove di carico
- UNI EN 12810-1 Ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati- Parte 1: specifiche di prodotto.
- UNI EN 12810-2 Ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati- Parte 2: metodi particolari di progettazione strutturale
- UNI EN 74-1 Giunti, spinotti e basette per l'utilizzo in strutture di sostegno di opere permanenti e ponteggi - Parte 1: giunti per tubi - requisiti e procedimenti di prova
- UNI EN 74-3 Giunti, spinotti e basette per l'utilizzo in strutture di sostegno di opere permanenti e ponteggi - Part 3: Basette piane e spinotti - requisiti e procedure di prova

- UNI EN 1004 Torri mobili di accesso e di lavoro
- UNI EN 12813 Attrezzature provvisorie di lavoro : Torri di carico realizzate in elementi prefabbricati - Metodi particolari di progettazione strutturale
- UNI EN 12812 Strutture di sostegno di opere permanenti : Requisiti prestazionali e progetto generale
- UNI EN 1263-1 Reti di sicurezza : Parte 1 Requisiti di sicurezza e metodi di prova

- UNI EN 1263-2 Reti di sicurezza : Parte 1 Requisiti di sicurezza e limiti di posizionamento
- UNI EN 1065 Puntelli telescopici regolabili in acciaioU
- NI EN 13331-1 Sistemi di puntellazione per scavi - Parte 1 Specifiche di prodotto
- UNI EN 13331-2 Sistemi di puntellazione per scavi - Parte 2 Verifica mediante calcoli o prove
- UNI EN 14653-1 Sistemi di puntellazione per pareti verticali con movimentazione idraulica manuale - Parte 1: Specifiche di prodotto
- UNI EN 14653-2 Sistemi di puntellazione per pareti verticali con movimentazione idraulica manuale - Parte 2: Verifica mediante calcoli o prove
- UNI EN 13374 Parapetti provvisori
- UNI EN 13377 Travi prefabbricate per casseforme

Infortunati 2007 nei cantieri UE



Contributo normative su sicurezza nei cantieri

- Percentuale infortuni nei cantieri nella
Unione Europea dovuti a cedimenti
strutturali di attrezzature provvisionali
4%

Art. 131. Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego


1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle Norme della presente sezione.


2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.

- Art. 138.
Norme particolari









- Predisposizione linee guida sulla scelta delle macchine, attrezzature di lavoro e opere provvisoriale
- Incentivi alle imprese per la rottamazione
- Formazione e informazione più mirata
- Organi di controllo informati in tempo reale sulla evoluzione normativa e regolamentare